



COMUNE DI CASTROFILIPPO

PROVINCIA DI AGRIGENTO
SETTORE IV - AREA VIGILANZA E COMMERCIO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE	17	Del 16.09.2021
OGGETTO:	ORDINANZA CHIUSURA PIAZZA GIOVANNI XXIII.	

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prodotta dal Sig. Rosselli Giuseppe nato ad Agrigento il 14.11.1986 e residente in via Reale, dovendosi sposare il giorno 20.09.2021 presso la Chiesa Madre e dovendo allestire un banchetto di rinfresco da consumarsi dopo la cerimonia religiosa nella Piazza Giovanni XXIII, chiede la chiusura del transito veicolare della strada di accesso alla stessa da via Vitt. Emanuele e dalla via R. Elena dall'incrocio di via Falcone a partire dalle ore 15,30 fino al termine della cerimonia per il tempo del rinfresco ed il deflusso degli invitati.

Visto il N.O. del Sindaco;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n.285;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente art. 51 della Legge 08/06/1990, n. 142;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

ORDINA

Dalle ore 15.30 del giorno 20.09.2021, e fino al termine della cerimonia, per il tempo necessario per rinfresco ed il deflusso degli invitati, sarà vietato il transito veicolare nella Piazza Giovanni XXIII dalla strada di accesso alla stessa da via Vitt. Emanuele e dalla via R. Elena dall'incrocio di via Falcone;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo del pretorio Comunale;

che gli operatori del corpo di polizia municipale, nonché degli altri organi di polizia stradale di cui all'art 12 del Nuovo Codice della Strada siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione delle Legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. L. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

Copia della presente Ordinanza sarà altresì trasmessa alla locale stazione dei Carabinieri.

Il Responsabile del Procedimento
Ispettore di P.M. Silvio Tinebra



Il Dirigente
Salvatore Sferrazza